


00702091222



Direzione Personale e Organizzazione
 Direzione Sanità
 Il Direttore



S.O. Centrali

Unità Sanitarie Territoriali
 Tutte

OGGETTO: controlli tossicologici, visite di assunzione, visite di revisione dell'idoneità per gli addetti ai servizi di pubblico trasporto ai sensi del DM 88/99.

Come è noto alla Direzione Sanità, nell'ambito del trasporto pubblico diverso da quello effettuato sulla rete ferroviaria infrastrutturale nazionale attualmente gestita dal RFI, è attribuito un pubblico ruolo di valutazione e controllo dell'idoneità fisica degli addetti, sia in occasione dell'immissione in servizio (visite di assunzione), sia in occasione dei successivi previsti controlli di persistenza dell'idoneità fisica (visite di revisione).

Tale attribuzione fa attualmente capo al disposto del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, pubblicato nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 15 novembre 1980, n. 314 "nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", in particolare Art. 9 (*tuato il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere. Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia. Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti. Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni*), e D.M. n. 88 del 23/02/1999 "Regolamento ministeriale concernente l'accertamento ed il controllo dell'idoneità fisica o psico-attitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.753". Quest'ultimo, a sua volta, anche richiama al rispetto delle norme, attinenti la valutazione dell'idoneità fisica per la conduzione di veicoli a motore, proprie del Codice della Strada DL 30 aprile 1992, n. 285 e DPR 16/12/92 n.495: "regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" e s.m.l.

Nel loro insieme le descritte norme prevedono l'espletamento di visite di assunzione, evidentemente propedeutiche all'immissione in servizio degli aspiranti e finalizzate ad accertare se gli stessi, qualunque sia il titolo e la modalità di assunzione, posseggano i requisiti fisici, psichici ed attitudinali necessari a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, con sostanziale riguardo ed approfondimento diagnostico (anche tossicologico) per quelle attività, in particolare correlate con la conduzione dei mezzi di trasporto pubblico collettivo, che evidentemente fortemente incidono sulla sicurezza

Via F. A. Pigafetta 3 - 00184 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
 Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
 a norma dell'art. 2497 codice civ. e del D.Lgs n. 188/2003

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
 Capitale sociale: Euro 32.835,071,349,00
 Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
 Cod. Fisc. n.01585570591 - P.Iva 01008081000 - R.F.A. 758100

00702091222



RFI

GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

dell'esercizio del servizio di trasporto e dei terzi che di esso si avvalgono. Con analoghe finalità prevedono l'espletamento di successive periodiche visite di accertamento della sussistenza dei requisiti di idoneità, cadenzate per età.

In tempi recenti il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 nell'ambito dell'art. 41 ha disposto che le visite mediche preventive, periodiche e per cambio mansioni effettuate dal medico competente siano altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Nel merito delle descritte ultime tipologie di visite è stato fatto esplicito divieto di effettuare visite pre-assuntive (art.41 comma 3 punto a). Con riferimento all'applicazione del disposto di cui al citato art. 41 e, in particolare all'espletamento di controlli tossicologici nei confronti del personale operante nel settore del trasporto pubblico, è stato recentemente pubblicato nella G.U. n. 236 del 08/10/2008, l'accordo Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007, che reca «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi», nell'ambito del quale è stato ulteriormente ribadito che l'accertamento di assenza di dipendenza e di assunzione di droghe non può essere effettuato o considerato come accertamento pre-assuntivo, ma deve intervenire dopo l'assunzione e prima dell'affidamento della mansione.

In ragione di quanto premesso e facendo riferimento alle difficoltà interpretative e gestionali conseguenti alla necessità di applicare il disposto delle citate diverse norme, una Società di pubblico trasporto locale ha posto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio II° uno specifico quesito di merito.

In risposta al citato quesito il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio II° ha preliminarmente chiarito che la sussistente diversità nella connotazione giuridica dell'obbligo della sorveglianza sanitaria ex D.Lgvo 81/08 (orientato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori), rispetto all'obbligo dell'accertamento e del controllo dell'idoneità fisica e psicoattitudinale del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ex Dm 88/99 (finalizzato alla sicurezza dell'esercizio) è stata richiamata nelle premesse contenute nell'accordo Stato-Regioni del 18/09/2008. Al punto 6 di tali premesse, infatti, è stato esplicitamente ribadito che per le ferrovie e gli altri servizi di trasporto si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica ed attitudinale al profilo. In aggiunta e con specifico riferimento agli addetti alla guida di filo ed autoveicoli in servizio pubblico, nella nota ministeriale anche è stato posto in evidenza come il DM 88/99 richiami al rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione. In ragione di tali premesse e considerando che nelle richiamate ultime norme il giudizio di idoneità è subordinato alla non sussistenza di elementi ostativi, di cui all'art. 320 appendice II Dpr 495/92, nel caso specifico assenza di dipendenza attuale da alcool e/o sostanze psicoattive, è stata di fatto considerata lecita l'effettuazione di accertamenti tossicologici sia all'assunzione, sia nelle successive visite revisionali.

In riferimento agli accertamenti sanitari tossicologici periodici successivi all'assunzione, connessi sia con la verifica periodica dell'idoneità fisica (visite di revisione), sia con la sorveglianza sanitaria, in considerazione del ruolo di struttura sanitaria competente

Via F. A. Pigafetta 3 - 00154 Roma

2

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 sezione cod. civ. e del D.Lgs n. 188/2003

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale sociale: Euro 32.835.071.349,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n.01589370581 - P.Iva 01000091000 - R.E.A. 734300

00702091222



attribuito alla Direzione Sanità di RFI, il Ministero ha ribadito l'opportunità, in caso di stretta coincidenza temporale tra le due tipologie di visita, di potersi avvalere per entrambe le finalità degli stessi accertamenti tossicologici, purché questi ultimi siano stati effettuati nel rispetto delle procedure fissate dall'accordo Stato Regioni del 18 settembre 2008.

In conseguenza del favorevole parere espresso dal competente Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Dipartimento Prevenzione e Comunicazione Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria Ufficio II° ed in accordo con esso, si può asserire che in forza delle già più volte menzionate norme di settore (Dpr 753/80, DM 88/99, DL 30/04/92 n.285 e DPR 16/12/92 n.495) e per le finalità di tutela della sicurezza dell'esercizio del pubblico servizio di trasporto e dei terzi, che di esso usufruiscono, per cui esse sono state elaborate, nell'ambito degli accertamenti finalizzati alla valutazione della sussistenza della idoneità psicofisica per l'ammissione nelle attività operative comunque correlate con la sicurezza, possono essere inseriti quelli tossicologici. Ad ulteriore supporto di quanto premesso anche si può fare riferimento al disposto dell'art.125 del DPR 9/10/90 n.309 "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza" (gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici) ed all'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006 che ha definito l'elenco delle attività lavorative ad elevato rischio infortuni cui fa riferimento il richiamato art.125 DPR 309/90.

Qualora la successiva programmazione delle cadenzate visite di revisione dell'idoneità alle descritte attività dovesse coincidere o, comunque, risultare in coincidenza temporale stretta con la visita annuale prevista per il controllo tossicologico nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il protocollo degli accertamenti revisionali potrà essere implementato con accertamenti tossicologici, coerenti con la tipologia e le modalità attuative di cui alle procedure indicate nell'accordo del 18/09/08, e le risultanze dello stesso accertamento tossicologico, eseguito in ambito revisionale, potranno essere utilizzate, in accordo col medico competente, anche al fine della sorveglianza sanitaria.

Il contenuto della presente dovrà essere portato a conoscenza del personale medico di ruolo operante presso ciascuna sede e del personale amministrativo utilizzato nel settore delle idoneità.

Roma 07/01/09
MG/

Gennaro Palma

Via F. A. Ruffini 3 - 00154 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato
Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
a norma dell'art. 2497 bis del c.c. e del D.Lgs n. 188/2003

Sede Legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Capitale sociale Euro 32,835,071,349,00.
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. n.01535970581 - P.Iva 0108081000 - R.E.A. 758300

00702091222

Roma



Ministero del Lavoro, della Salute

e delle Politiche Sociali
DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE PREVENZIONE SANITARIA

UFFICIO II
DELL'EX MINISTERO DELLA SALUTE

N. DGPREM 53333 del 12/12/2008

Proposta al ... P-09/12/2008



31642001

Alla Direzione Personale e
Organizzazione
Direzione Sanità R F I

O g g e t t o : Controlli tossicologici e visite di assunzione in
Ambito ferroviario.

In merito a quanto prospettato nella nota pervenuta, datata 24/11/2008, di pari oggetto, si condivide l'orientamento di considerare non demandabili al medico competente gli specifici accertamenti comprendenti anche l'effettuazione di accertamenti tossicologici, nei confronti di aspiranti all'ammissione in servizio in attività ferroviarie.

Tali accertamenti infatti risultano previsti da specifiche norme di settore che affidano ad altri sanitari l'accertamento della validità fisica sotto il profilo della tutela della sicurezza del servizio. Al riguardo si sottolinea che nelle premesse del recente accordo Stato - Regioni, al punto 6 dell'allegato A, viene specificato che nell'ambito della sorveglianza sanitaria, prevista dal d.lgs 81/2008, non può essere fatto alcun accertamento preassuntivo e che, in riferimento agli aspetti disciplinati dall'intesa del 30 ottobre 2007, per il personale delle ferrovie e di altri servizi di trasporto si applicano le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti in materia di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché di specifici accertamenti sanitari e relativa periodicità in relazione all'impiego.

Sotto il profilo della razionalizzazione dell'uso delle risorse, in caso di coincidenza temporale stretta tra verifiche periodiche di idoneità al servizio e visite periodiche di idoneità alla mansione specifica nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sembrerebbe quantomeno opportuno potersi avvalere per entrambe le finalità dei medesimi accertamenti tossicologici, sempre che gli stessi siano stati effettuati nel rispetto delle procedure fissate nell'accordo Stato-Regioni del 18 settembre 2008, anche in considerazione della possibilità da parte del medico competente di poter richiedere il test tossicologico-analitico di primo livello alla stessa Direzione Sanitaria di R.F.I., nella sua qualità di struttura sanitaria competente.

Il Direttore dell'Ufficio II
Dr. Giancarlo Marano